

Sulla liquidazione del danno biologico intermittente (danneggiato che decede in corso di causa)

Trib. Perugia, sez. civ., sentenza 9 settembre 2005 (est. Patrizio Gattari)

Danneggiato – Decesso in corso di giudizio per causa indipendente – Liquidazione del danno – Chiarimenti

In materia di liquidazione del danno biologico, nella ipotesi in cui il danneggiato muoia, in corso di procedimento, per causa indipendente, posto che nel caso in cui il danno biologico venga risarcito tempestivamente dal responsabile a seguito di liquidazione negoziale il successivo decesso del danneggiato non assume nessuna rilevanza giuridica, dare rilievo al decesso del creditore/danneggiato allorché il danno biologico non sia stato risarcito né liquidato equivale a far ricadere sugli eredi la tardiva liquidazione del danno – anche conseguente ai tempi del processo – e sembra non tenere in debita considerazione che il diritto di credito conseguente all'illecito aquiliano è certo ed attuale pur non essendo liquido e che il danneggiante responsabile è obbligato a risarcire il danno sin dal momento del suo verificarsi. Ritenere rilevante il sopravvenuto decesso del danneggiato nella liquidazione del danno biologico finisce del tutto ingiustificatamente per favorire il responsabile del danno - posto che la probabilità di vita del danneggiato ovviamente decresce con il passare del tempo – anche in casi (come quello in esame) in cui il danno è conseguenza della circolazione stradale, il danneggiato ha inviato la richiesta risarcitoria ex art. 22 L.990/1969 ed ha atteso inutilmente il decorso del termine di sessanta giorni previsto dal legislatore per il risarcimento da parte del responsabile e dell'assicuratore solidalmente obbligati.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 2-4-12/9/1997, ... in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori ... e .. conveniva in giudizio .., .. SARA Assicurazioni s.p.a. quale impresa designata dal Fondo di Garanzia, .. e MEIE Assicurazioni s.p.a. esponendo: che il 3/6/1993 .., rispettivamente moglie e madre degli attori, alla guida dell'autovettura Volvo tg .. di proprietà dello mentre percorreva il raccordo autostradale all'altezza del km 54+950 in prossimità dell'uscita .. era

rimasta coinvolta in un sinistro stradale; che in particolare l'autovettura Volvo era stata dapprima tamponata dall'auto Golf tg .. condotta da .., di proprietà di .. e risultata non assicurata, poi dall'auto BMW tg .. condotta dal proprietario .. e assicurata presso la MEIE s.p.a.; che il secondo urto provocato dalla BMW era stato particolarmente violento ed aveva scaraventato fuori dalla sede stradale l'autovettura condotta dalla congiunta .; che a seguito dell'incidente suddetto .. aveva subito lesioni personali che avevano comportato una lunga malattia e da cui erano residuati postumi di carattere permanente; che inoltre la predetta danneggiata all'epoca svolgeva l'attività di architetto libero professionista con un reddito annuo di lire 39.000.000 e a causa delle lesioni subite aveva anche avuto un danno da lucro cessante per la contrazione del reddito; che ulteriore danno patrimoniale derivava dal danneggiamento dell'autovettura; che il 14/2/1995 .. era deceduta per cause indipendenti dalle lesioni riportate nel descritto sinistro stradale; che gli odierni attori, in qualità di eredi, avevano diritto di ottenere dai convenuti responsabili il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da ... nell'incidente del 3/6/1993 in quanto il relativo diritto era già entrato nella sfera patrimoniale della danneggiata e si era trasmesso agli eredi; che le richieste di risarcimento del danno inviate ai convenuti ex L.990/1969 non avevano sortito effetto nonostante il decorso del termine previsto dalla citata disciplina normativa.

Su tali premesse l'attore concludeva chiedendo la condanna in solido ovvero pro quota dei convenuti a risarcire i danni subiti dalla dante causa .. ed indicati in complessive lire 133.696.410.

(...)

MOTIVI DELLA DECISIONE

(...)

1) In ordine all'an debeat

Le modalità dell'incidente, ricostruite nel verbale redatto dalla Polstrada di Perugia sulla base delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti e riferite in giudizio dalle parti e dai testi ..., evidenziano la responsabilità dei convenuti ... e .. nella determinazione dell'incidente per cui è causa. I predetti, infatti, alla guida dei rispettivi autoveicoli Volkswaghen (..) e BMW (..) hanno entrambi tamponato l'autovettura Volvo condotta da ... che si trovava pressoché ferma per l'intenso traffico e la presenza di altri veicoli davanti. In particolare, a causa della eccessiva velocità e della omessa tenuta della distanza di sicurezza, nel momento in cui la sfortunata .. si trovava alla guida del proprio veicolo sulla corsia di marcia sinistra del raccordo autostradale A/1 nella direzione ... - all'altezza dell'uscita .. - è stata dapprima tamponata dall'autovettura Golf condotta da e immediatamente dopo dall'autovettura BMW condotta da .. che viaggiavano nella stessa direzione di marcia di .. e che non erano in grado (come avrebbero dovuto) di arrestare i rispettivi autoveicoli. Dall'istruttoria è emerso inequivocamente che entrambi i veicoli dei convenuti – pur non essendosi urtati fra loro - hanno urtato da dietro in un brevissimo arco temporale l'autovettura Volvo condotta da .., che a

seguito del secondo impatto (con la BMW) è stata spinta fuori dalla sede stradale.

Quanto detto induce ad escludere l'incidenza causale nella produzione del sinistro di qualsiasi condotta colposa della dante causa degli attori astrattamente ipotizzabile (e comunque non concretamente dimostrata).

Va invece affermata la concorrente responsabilità dei convenuti – nella rispettiva qualità di conducenti, proprietario ed assicuratori – tenuti in solido a risarcire i danni derivati dal descritto sinistro stradale.

...

In assenza di elementi certi sui quali ripartire in diversa misura la concorrente responsabilità dei conducenti convenuti, le rispettive colpe si presumono uguali a norma dell'art.2055 c.c.

Ne consegue che tutti i convenuti sono tenuti in solido al risarcimento del danno spettante agli attori e che va accertata in pari misura la concorrente responsabilità dei conducenti i veicoli Volkswaghen (Golf) e BMW (320I)..

2) In ordine al quantum debeatur

2.1 Danno non patrimoniale

2.1.1.Danno biologico

Per effetto dell'incidente del 3/6/1993, ... (nata ...1956) ha riportato “un trauma contusivo in regione frontale, un trauma contusivo del rachide cervicale e lombare”, con stato di malattia che, secondo l'incontroso responso del C.T.U., ha avuto una durata di giorni 40 di inabilità totale e di ulteriori giorni 60 di temporanea al 50%.

I postumi residuati sono consistiti in “cervicalgia con deficit antalgico dei movimenti del capo, iporeflettività labirintica in soggetto con oscillazioni al Romberg ben compensate” (vd relazione del C.T.U. in atti). Tali postumi, stando al condivisibile giudizio dell'ausiliare ribadito anche all'udienza del 25/9/2002, hanno concretizzato un danno all'integrità psico-fisica di .. pari al 5%, senza compromissione della capacità della stessa (libero professionista) di produrre reddito.

Prima di addivenire alla liquidazione del danno biologico subito dalla danneggiata nell'incidente stradale ed invocato dagli eredi “iure hereditatis”, è opportuno ricordare: “(...) a) che la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita (Cass. nn. 1704/97, 3592/97, 10629/98, 491/99, 1131/99); b) che il pregiudizio della salute nell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e la morte in tanto può dar luogo a risarcimento del danno (trasmissibile agli eredi) in

quanto il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, che consenta di configurare un'effettiva ripercussione delle lesioni sulla sua complessiva qualità della vita (Cass. nn. 7975/97, 9470/97, 10629/98); c) che la valutazione del tempo minimo di sopravvivenza necessario a tali fini compete al giudice del merito (Cass. n. 11139/99" (...)" (in tal senso Cass.24/2/2003 n.2775, in motivazione).

In applicazione dei principi sopra richiamati non pare dubbio che nel caso di specie gli attori hanno diritto di vedersi riconoscere (oltre al danno morale di cui si dirà) il danno biologico subito dalla comune dante causa .. nell'incidente stradale oggetto di causa. La predetta danneggiata è infatti deceduta il ../1995, per cause indipendenti dalle lesioni subite nell'incidente del giugno 1993, e il lungo lasso di tempo trascorso fra il fatto illecito in esame e il decesso della danneggiata ha comportato indubbiamente il consolidamento del danno biologico trasmesso agli eredi oggi attori.

Inoltre, nel caso di specie in cui il decesso della danneggiata è avvenuto circa diciotto mesi dopo il fatto illecito e in epoca in cui la compromissione permanente del diritto alla salute si era da tempo cristallizzata - tant'è che sulla base delle risultanze della C.T.U. i postumi permanenti vanno fatti risalire a 100 giorni dopo l'evento (termine della inabilità temporanea) – si ritiene che non assume nessuna rilevanza la circostanza del decesso della danneggiata sulla liquidazione del danno non patrimoniale e, in particolare, del danno biologico.

Non si ignora l'indirizzo giurisprudenziale largamente maggioritario secondo cui, in caso di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito, il risarcimento del danno biologico trasmesso agli eredi iure hereditatis va liquidato non con riferimento alla durata probabile della vita ma alla sua durata effettiva, per quanto tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi (in tal senso, fra altre, Cass. n. 3806 del 2004; Cass. n. 19057 del 2003; Cass. n. 24 del 2002; Cass. n. 10980 del 2001; Cass. n. 3561 del 1998). Tuttavia tale indirizzo non appare condivisibile, giacché adotta il criterio della effettiva durata della vita del danneggiato – proprio della liquidazione del danno patrimoniale per ridotta capacità di produrre reddito - per liquidare un danno non patrimoniale che il soggetto aveva diritto di vedersi risarcito sin dal momento della definitiva cristallizzazione della permanente compromissione del suo diritto alla salute.

Posto che nel caso in cui il danno biologico venga risarcito tempestivamente dal responsabile a seguito di liquidazione negoziale il successivo decesso del danneggiato non assume nessuna rilevanza giuridica, dare rilievo al decesso del creditore/danneggiato allorché il danno biologico non sia stato risarcito né liquidato equivale a far ricadere sugli eredi la tardiva liquidazione del danno – anche conseguente ai tempi del processo – e sembra non tenere in debita considerazione che il diritto di credito conseguente all'illecito aquiliano è certo ed attuale pur non essendo liquido e che il danneggiante responsabile è obbligato a risarcire il danno sin dal momento del suo verificarsi. Ritenere rilevante il sopravvenuto decesso del danneggiato nella liquidazione del danno

biologico finisce del tutto ingiustificatamente per favorire il responsabile del danno - posto che la probabilità di vita del danneggiato ovviamente decresce con il passare del tempo - anche in casi (come quello in esame) in cui il danno è conseguenza della circolazione stradale, il danneggiato ha inviato la richiesta risarcitoria ex art. 22 L.990/1969 ed ha atteso inutilmente il decorso del termine di sessanta giorni previsto dal legislatore per il risarcimento da parte del responsabile e dell'assicuratore solidalmente obbligati. Inoltre, se è vero che - secondo i comuni criteri equitativi elaborati dalla giurisprudenza (c.d. tabelle di liquidazione del danno alla persona) e anche secondo il criterio legale dettato dall'art. 5 L.n.57 del 2001 per le c.d. micropermanenti derivanti dalla circolazione stradale - nella liquidazione del danno biologico (permanente) si tiene conto anche dell'età del danneggiato, da ciò non sembra derivare necessariamente che in caso di avvenuto decesso del soggetto prima della liquidazione giudiziale di tale voce di danno la liquidazione va operata sull'effettivo periodo di sopravvivenza (come costantemente afferma l'indirizzo giurisprudenziale al quale non si aderisce). Tener conto dell'età del danneggiato - al momento del verificarsi del danno - per la liquidazione del biologico è rispondente all'esigenza di soggettivizzare il risarcimento in modo da graduarlo non solo in relazione all'entità dei postumi invalidanti e tende a rendere quanto più possibile equa la "riparazione monetaria" di un bene (la salute) costituzionalmente garantito. D'altra parte, che nella liquidazione equitativa del danno biologico (nonostante l'utilizzo del coefficiente relativo all'età del danneggiato) e del danno non patrimoniale in genere non viene tanto in rilievo la probabile durata di vita del danneggiato quanto piuttosto l'esigenza di utilizzare tale ulteriore criterio per soggettivizzare il danno risarcibile, sembra sostenibile anche alla luce del fatto che, diversamente, si dovrebbe con coerenza ritenere che una più alta percentuale di invalidità permanente incide, riducendola, sulla probabile durata della vita e dovrebbe quindi comportare un minor danno biologico risarcibile.

Si ritiene pertanto di aderire all'opinione minoritaria, espressa in una pronuncia anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui (anche) in caso di morte del danneggiato dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'illecito e quando il diritto al risarcimento del danno biologico era entrato nella sua sfera patrimoniale e si è trasmesso agli eredi, "(...) la valutazione della entità del danno, in siffatta ipotesi, viene correttamente commisurata alla speranza di vita futura, e quindi alla durata della vita media, restando priva di rilievo la durata effettiva della vita, in quanto il rilievo accordato a tale ultima circostanza si porrebbe in contrasto, sotto il profilo logico - giuridico col carattere non patrimoniale del danno di cui si tratta, consistente nel "quantum" di menomazione dell'integrità psico - fisica, giacché è solo la perdita patrimoniale che va calcolata in relazione alla incidenza sulla capacità di produrre reddito in futuro" (Cass.23/5/2003 n.8204).

Considerato che, come detto, il C.T.U. ha determinato in misura del 5% l'invalidità permanente della danneggiata .. e in complessivi giorni 100 giorni la durata della malattia (40 di inabilità totale e 60 al 50%), nonché che il sinistro si è verificato in epoca precedente all'entrata in vigore della citata L.57/2001 che non trova dunque applicazione nel caso di specie, ne deriva che il danno alla persona, di rilievo meramente biologico, può

quantificarsi in moneta attuale - secondo le tabelle elaborate in materia dal Tribunale di Milano - in euro 2.800,00 per il pregiudizio da temporanea (in ragione di euro 40,00 al giorno per il periodo di totale inabilità e di euro 20,00 al giorno per quello di inabilità parziale) ed in euro 4.728,21 per il biologico da permanente (alla stregua di euro 1.153,22 per ogni punto percentuale e tenuto conto vuoi del gradiente - 5% - vuoi dell'età - 37 anni - della danneggiata ..).

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando ..

1. Accertata la concorrente pari responsabilità dei conducenti .. e ... nella causazione dell'incidente stradale avvenuto il ...1993 sul raccordo autostradale ...condanna i convenuti .., in solido fra loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno a .. anche quale esercente la potestà sui due figli .. e .., tutti coeredi di .., la residua somma di euro 13.232,54 (euro 4.410,84 per ciascun coerede) oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
2. condanna i medesimi convenuti, in solido, a pagare a ... (in proprio) a titolo di risarcimento del danno l'ulteriore somma di euro 3.883,75 oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
3. condanna i convenuti, parimenti in solido, a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in complessivi euro 6.700,00, di cui euro 700,00 per esborsi (compresi oneri di C.T.U.), euro 2.500,00 per diritti ed euro 3.500,00 per onorario, oltre al rimborso di spese generali, I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge.

Così deciso in Perugia il 9/9/2005.

Il Giudice

dott. Patrizio Gattari